

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

DENOMINAZIONE e SEDE

ART. 1 - È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lg. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:

“DIMENSIONE ANIMALI ODV

ha sede in Finale Emilia (MO)

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

DEFINIZIONE, FINALITA' e SCOPI

ART. 2 – L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari e svolte prevalentemente in favore di terzi. L'associazione svolgerà “interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, e alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281”.

ART. 3 – ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Tali attività saranno deliberate dall'Organo di Amministrazione conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

Art. 4 - L'Associazione armonizza la propria attività con quanto sancito dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'animale – UNESCO 1978 – che proclama:

- a) Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza;
- b) ogni animale ha diritto al rispetto: l'uomo in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violentando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali. Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo;
- c) nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli. Se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore e agonia;
- d) ogni animale che appartiene ad una specie selvatica ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto;
- e) ogni animale appartiene ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha il diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e le condizioni di vita, di libertà che sono proprie della sua specie, ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposte dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto;
- f) ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforma alla sua naturale longevità;
- g) ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad una alimentazione adeguata e a riposo;
- h) la sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica e psichica è incompatibile con i diritti degli animali, sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione; le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate;
- i) nel caso che l'animale sia allevato per alimentazione, deve essere nutrito, alloggiato, trasportato senza che per lui ne risulti ansietà e dolore;
- l) nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo; l'esibizione di animali e gli spettacoli che utilizzano gli animali, sono incompatibili con la dignità dell'animale;
- m) ogni atto che comporti l'uccisione dell'animale senza necessità è biocidio, cioè

un delitto contro la vita;

n) ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvatici è genocidio, cioè un delitto contro la specie. L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio;

o) l'animale morto deve essere trattato con rispetto: le scene di violenza a cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione, a meno che non abbiano come fine dimostrare un attentato ai diritti dell'animale;

p) le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo; i diritti dell'animale devono essere difesi dalla Legge come i diritti dell'uomo.

ART. 5 – L'Associazione con spirito solidaristico si propone di:

A) Provvedere alla salvaguardia degli animali e della natura in conformità con le leggi, vigilando sull'osservanza delle stesse e di regolamenti generali e locali relativi alla protezione di animali e ambiente.

B) Stipulare convenzioni con le autorità locali e centrali al fine di raggiungere le soluzioni migliori ai problemi che concernono la salvaguardia di animali e ambiente, svolgendo inoltre un'intensa attività promotrice per una più corretta e sana zoofilia.

C) Garantire, attraverso apposite strutture in gestione o in proprietà, il ricovero e l'assistenza degli animali domestici abbandonati; organizzare strutture veterinarie per intervenire con misure profilattiche mediche e chirurgiche a favore degli animali, diffondendo ove utile e necessario le sterilizzazioni programmate e controllate.

Ausplicando la massima collaborazione da parte degli altri enti zoofili ed ambientalisti presenti sul territorio, l'Associazione DI.A. si impegnerà a verificare e a proporre migliorie alle Leggi e ai regolamenti preesistenti ed a delineare nuove proposte che vadano a colmare i vuoti legislativi in materia di salvaguardia degli animali e dell'ambiente.

L'associazione inoltre sollecita lo svolgimento della vita associativa e favorisce lo scambio di idee, esperienze e conoscenze fra i soci per meglio conseguire fini di

solidarietà che si è proposta.

Al fine di rendere più forte il ruolo del volontariato di solidarietà l'associazione potrà attivare, in collaborazione con altre associazioni o Coordinamenti, iniziative e progetti comuni.

VOLONTARIATO

ART. 6 – Il volontario è la persona che svolge in modo personale, spontaneo e gratuito, le attività organizzate dall'associazione; ogni volontario trascorrerà un periodo di addestramento e formazione della durata minima di sei mesi.

L'attività di volontariato non è retribuita neppure dal beneficiario. Possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

SOCI

ART. 7 – Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'associazione tutte le persone che condividono le finalità e gli obiettivi dell'organizzazione e che sono mosse da spirito di solidarietà.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo il quale accetterà l'ammissione o darà il proprio diniego in forma scritta entro 60 giorni.

Costituisce pregiudizio all'accettazione quale soci l'appartenenza o l'operare da solo o in associazioni, con enti, federazioni o quant'altro che persegua scopi contrari o incompatibili con le attività e le finalità dell'Associazione DIMENSIONE ANIMALI ODV, ovvero che diffonda, direttamente o indirettamente, atti scritti e/o voci che possono arrecare discredito e/o pregiudizio all'Associazione stessa.

I soci hanno diritto di frequentare i locali della associazione e hanno il dovere di partecipare alle assemblee sociali in particolare quelle attinenti l'approvazione del bilancio, l'elezione delle cariche sociali e dei progetti annuali onde garantire la massima democraticità dell'associazione.

ART. 8 – I soci sono tenuti:

- a) al pagamento della quota associativa annuali e al versamento di eventuali contributi democraticamente richiesti e deliberati dal Consiglio Direttivo;
- b) all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato nel precedente punto b), per morosità ovvero per il verificarsi di fatti previsto al precedente art.6. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona la quale può richiedere che la decisione sia rimessa all'assemblea dei soci.

L'esclusione o il recesso volontario per qualsiasi motivo non danno diritto alla restituzione delle quote versate né di qualsiasi altra somma corrisposta.

Il volontario che intenda cessare la sua prestazione di volontario, deve comunicarlo in forma scritta anche tramite posta elettronica, al Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno un mese.

PATRIMONIO SOCIALE, BILANCIO.

ART. 9 – La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito da quote associative, contributi di aderenti e di terzi, pubblici e privati, da erogazioni o lasciti anche in denaro, donazioni, raccolta fondi, nonché da proventi derivanti dalle attività principali e da quelle secondarie.

Finché dura l'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso o esclusione.

ART. 10 – L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

ART. 9 – E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili tra i soci.

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA, CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE, ORGANO DI CONTROLLO

ASSEMBLEA

ART. 11 – L'assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Essa approva il bilancio, procede alla nomina delle cariche sociali, delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dai consiglieri.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di più di metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.

Sia in prima che in seconda comunicazione l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 12 – L'assemblea in forma straordinaria è richiesta per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea in forma Straordinaria, convocata per la modifica dello Statuto dell'Associazione, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 (un terzo) del corpo sociale.

Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di 3/5 (tre quinti) degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria convocata per lo scioglimento dell'associazione, richiede il quorum indicato all'art. 17 del presente statuto.

ART. 13 – L'assemblea dei soci deve essere convocata mediante avviso da affiggere nei locali dell'associazione o tramite posta elettronica con avviso di invio e ricezione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della adunanza ed eventualmente la data e l'ora della seconda convocazione. È ammessa la rappresentanza per delega, ma un socio non può ricevere più di una delega. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è

presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano di età ovvero da un socio nominato dall'assemblea stessa. Il presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 14 – Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione; esso è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati. I consiglieri restano in carica per un periodo non superiore ai tre anni e sono rieleggibili.

Le cariche associative sono assolutamente gratuite.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'Associazione; esso ha il compito di:

- Nominare al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Predisporre bilancio o rendiconto;
- Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- Nomina eventualmente l'Organo di Controllo e ne definisce il compenso.

IL PRESIDENTE

ART. 15 - Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento prolungati, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente,

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 16 – L'assemblea, per obblighi imposti dalla legge, o per libera scelta, può nominare un organo di controllo con compiti ed in osservanza a quanto disposto dal Codice del Terzo Settore.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.

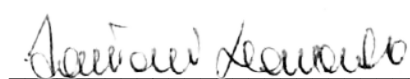
ART. 17 - In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea ad altri Enti del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge e dal Codice del Terzo Settore.

NORME FINALI

ART. 18 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, gli eventuali regolamenti interni, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

Firme:

Il segretario verbalizzante



Il Presidente

